

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 28-06-2016 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

Allegato B all'atto N. 1753/1076

STATUTO

"SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A."

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Società per Azioni denominata

"SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A."

Art.2 - SEDE

La Società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, ovunque, in Italia ed all'estero, unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza) e trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Art.3 - DURATA

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 - OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la promozione, il coordinamento, l'organizzazione e la commercializzazione di servizi congressuali e convegnistici, ivi inclusa ogni altra attività connessa o complementare a dette attività; la società potrà realizzare e gestire tali attività, direttamente e/o per conto di terzi ed indirettamente anche attraverso la concessione in affitto dell'azienda o rami di essa;

- la costruzione, la valorizzazione, la conduzione e la locazione di complessi immobiliari destinati ad ospitare eventi congressuali e convegnistici di qualsiasi natura e genere.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di società controllate o collegate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni.

La società potrà inoltre compiere, in via strumentale e non prevalente, tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi, nonché rilasciare garanzie fidejussorie

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

anche a favore di terzi.

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E RECESSO
Art. 5 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 81.825.549,00 (ottantunomilioniottocentoventicinquemilacinquecentoquarantanove) suddiviso in numero 81.684.374 (ottantunomilioneisecientottantaquattromilatrecentosettantaquattro) azioni ordinarie (di categoria A) e in numero 141.175 (centoquarantunomilacentosettantacinque) azioni speciali (di categoria B), tutte del valore nominale di 1 (un) euro ciascuna.

Il capitale sociale è rappresentato da azioni ordinarie (azioni di categoria A) e da azioni speciali (azioni di categoria B) i cui diritti sono analiticamente indicati all'art.6 che segue.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi, sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del Codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

Art.6 - AZIONI.

Le azioni ordinarie (azioni di categoria A) e le azioni speciali (azioni di categoria B), queste ultime quando emesse, sono nominative. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Tutte le azioni sono indivisibili; in caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Cod.Civ..

Le azioni speciali (azioni di categoria B) sono riservate a specifica società costituita da imprese alberghiere.

Le azioni di categoria B conferiscono i seguenti diritti:
hanno privilegio patrimoniale nella partecipazione alle perdite, in forza del quale, in caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di categoria B non verrà intaccato, ovvero il loro numero non verrà ridotto, se non per la parte delle perdite che ecceda il valore nominale complessivo di tutte le azioni ordinarie di categoria A;

hanno diritto ad un dividendo complessivo maggiorato, in misura pari a cinque volte quello spettante alle azioni ordinarie (azioni di categoria A);

allo scioglimento della società, hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

E' consentito convertire, in tutto o in parte, azioni di categoria B in azioni di categoria A, mediante deliberazione

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

dell'assemblea straordinaria dei soci, con il voto favorevole dell'azionista titolare delle azioni di categoria B, espresso nell'assemblea speciale di cui al successivo articolo 12 del presente statuto. La conversione avverrà con il rapporto di una azione di categoria A per ogni azione di categoria B.

Ai sensi dell'art.2355 del cod. civ. le azioni di categoria B sono inalienabili per cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di emissione delle stesse.

Decorso il termine di cui al comma precedente le azioni di categoria B sono alienabili previa conversione in azioni ordinarie, secondo quanto prevede il comma che precede. Il cessionario delle azioni di categoria B che fossero eventualmente alienate senza previa conversione in azioni ordinarie di categoria A, non può opporre alla società alcun diritto diverso da quello spettante alle azioni ordinarie di categoria A.

Il valore nominale complessivo delle azioni di categoria B non può eccedere il 30% del valore nominale complessivo del capitale sociale, ed i diritti patrimoniali ed amministrativi alle stesse collegati si intendono attribuiti fino al raggiungimento del predetto limite.

Qualora il valore nominale complessivo delle azioni di categoria B raggiungesse il limite previsto al comma precedente, i diritti diversi spettanti alle azioni di categoria B perderanno ogni efficacia e l'assemblea straordinaria degli azionisti prenderà atto del superamento del limite e delibererà a maggioranza del capitale sociale la conversione di tutte le azioni di categoria B in azioni ordinarie secondo il rapporto previsto dal comma che precede, previa approvazione della conversione da parte dell'assemblea speciale di cui all'articolo 2376 del codice civile.

Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione al presente statuto ed alle deliberazioni prese dall'assemblea degli azionisti in conformità della legge e dello statuto.

I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art.2344 Cod.Civ..

Art.7 - AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile il capitale sociale potrà essere aumentato, con delibera o con delibere dell'Organo Amministrativo, in una o più volte, ed entro il termine di anni 5 (cinque) decorrenti dalla delibera dell'Assemblea straordinaria del 26 settembre 2014, di un importo

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

fino al massimo di Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) mediante emissione di n.1.000.000 (unmilione) nuove azioni speciali (azioni di categoria B), ciascuna del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) da offrirsi con o senza sovrapprezzo nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2441 comma 6 del Codice civile, secondo le determinazioni dell'Organo amministrativo delegato, al soggetto individuato all'art. 6.

La conferita delega:

a) attribuisce all'Organo Amministrativo il potere di deliberare l'aumento del capitale sociale, entro i limiti sopra indicati, con una o con più delibere e per importo o importi anche minori di quello massimo sopra indicato;

b) attribuisce all'Organo Amministrativo il potere di deliberare l'aumento o gli aumenti, da liberarsi in denaro o in natura, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione con facoltà di collocamento delle nuove azioni a favore dei soggetti di cui al precedente art.6. Nei casi di esclusione o limitazione del diritto di opzione, alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo deve essere allegata una apposita relazione, redatta specificando le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione, nonché le ragioni del conferimento in natura. Tale relazione deve essere sottoposta all'esame del collegio sindacale che deve esprimere il proprio motivato parere sul prezzo di emissione delle nuove azioni;

c) attribuisce all'Organo Amministrativo il potere di deliberare l'aumento o gli aumenti di capitale sociale con le modalità, ove lo riterrà, di cui all'articolo 2439, comma 2, del Codice civile, nel senso che esso potrà deliberare l'aumento o gli aumenti anche in via scindibile, stabilendo che, in mancanza di sottoscrizione dell'aumento o degli aumenti che verranno deliberati, entro i termini che saranno stabiliti nella o nelle relative delibere, il capitale si intenderà aumentato per un importo pari soltanto a quello delle sottoscrizioni;

d) attribuisce all'Organo Amministrativo ogni più ampio potere in ordine alla determinazione di eventuale sovrapprezzo per le nuove azioni che verranno emesse, nel rispetto dei criteri indicati all'art.2441 comma 6 del Codice civile, nonché in ordine alle modalità, termini e condizioni dell'aumento o degli aumenti di capitale che esso delibererà nell'esercizio della delega.

Ferma restando la facoltà come sopra conferita all'Organo Amministrativo, ed anche nel periodo di validità della stessa, la società potrà, mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria, aumentare, in una o più volte, sia il capitale sociale attuale che quello che dovesse all'epoca risultare per effetto dell'esercizio, da parte dell'Organo Amministrativo, della facoltà come sopra ad esso conferita, con

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

qualsiasi modalità, e quindi, anche, eventualmente, mediante delibere di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del Codice civile, senza che le eventuali delibere di aumento del capitale sociale che fossero assunte dall'assemblea straordinaria costituiscano revoca implicita alla delega come sopra conferita, fatta salva, ovviamente, eventuale diversa determinazione dell'assemblea straordinaria stessa e fatto salvo il principio secondo cui non potrà deliberarsi ulteriore aumento di capitale fintanto che non sia stato integralmente eseguito l'eventuale precedente aumento con la liberazione delle azioni corrispondentemente emesse.

Art.8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

In caso di trasferimento delle azioni ordinarie (azioni di categoria A) e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'art. 2441 del cod. civ. per atto tra vivi, spetta a tutti gli altri soci il diritto di prelazione.

Per le azioni speciali (azioni di categoria B) vale quanto previsto all'art.6; dopo la conversione in azioni ordinarie esse dovranno comunque essere offerte in prelazione agli altri soci secondo la procedura prevista dal presente statuto.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della offerta di prelazione (risultante dal timbro postale).

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'ac-

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

quisto delle azioni e dei diritti sulle medesime per iquali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà all'Organo Amministrativo ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.

Il diritto di prelazione non vige in caso di trasferimenti a favore di parenti in linea retta e collaterale, entrambe fino al secondo grado compreso, nonché a società controllate e controllanti.

Art.9 - OBBLIGAZIONI

L'Assemblea dei soci può deliberare l'emissione, nei limiti previsti dalla legge, di prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili, eventualmente anche demandando all'Organo Amministrativo la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 11 del presente statuto.

Art.10 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società, per tutte le sue azioni, nei casi previsti per legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle deliberazioni assembleari della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

La partecipazione per la quale è stato effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore delle azioni è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

della Società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11 - ASSEMBLEA

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci, e le loro deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzianti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 Cod.Civ..

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto all'art.25 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'art.26 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art.12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata ogni qual volta l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentano almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

L'assemblea è convocata nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci tramite mezzi di comunicazione - raccomandata A.R, raccomandata a mano, telegramma, telefax, posta elettronica (e-mail) - che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'assemblea, ai sensi dell'art.2366 3° comma Cod.Civ..

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore oltre la seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

- a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - b) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
- Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti delle azioni speciali (azioni di categoria B) devono essere approvate ai sensi dell'art.2376 c.c.

Art.13 - PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

I soci che intendono partecipare all'assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 c.c.) devono almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in assemblea. Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.14 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altro Amministratore (se nominato un Consiglio di Amministrazione) oppure da uno dei soci designato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio.

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

Art.15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda e nell'ulteriore convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge nei singoli casi.

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

Art.16 - MATERIE RISERVATE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Sono in particolare inderogabilmente riservate all'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio annuale di previsione e del bilancio di esercizio;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo, monocratico o collegiale, e la designazione tra i suoi membri del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove adottata tale forma amministrativa;
- c) la nomina dei membri del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti;
- d) la determinazione del compenso degli Amministratori, dei Sindaci e dei soggetti cui è demandata la revisione legale dei conti.

L'attribuzione all'Organo Amministrativo di deliberare che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 20 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

Art.17 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

Sulla base della decisione dell'assemblea ordinaria dei soci, la Società è amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore unico;
- b) da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati, qualora la società non sia quotata in borsa e sia controllata, direttamente e/o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30.03.2001, n.165, secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Possono ricoprire la carica di amministratore anche non soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione e nel corso dell'esercizio venga meno la

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

Art.18 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, e può nominare un Vice Presidente che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

Art.19 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, se nominato, si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., raccomandata a mano, telex o telegramma o telefax o posta elettronica (e-mail), contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail) da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, purché sussistano le condizioni richieste in tema di Assemblea dei soci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie dei verbali fanno piena prova

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

Art. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DELEGHE

20.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società in caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, può delegare, nei limiti di cui all'art.2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381, comma 4 c.c..

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

20.3 L'Organo Amministrativo può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 21 - AMMINISTRATORE UNICO

Quando l'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.

Le determinazioni dell'amministratore unico devono essere riportate nell'apposito libro tenuto a cura dello stesso.

Art.22 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice presidente se nominato.

Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consi-

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

glio, nei limiti delle deleghe conferite.

Art.23 - REMUNERAZIONE

Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'assemblea ordinaria dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori delegati;
- b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe, con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

Art.24 - COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti (tutti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti), eletti dall'Assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente. Qualora la società non sia quotata in borsa e sia controllata, direttamente e/o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.30.03.2001, n.165 - i sindaci sono eletti secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio pensiero e il proprio voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione in cui si deve trovare il Presidente.

Il verbale della riunione viene redatto e approvato al termine della trattazione dei punti all'ordine del giorno della riunione, dandosi atto nello stesso che i sindaci che hanno partecipato alla seduta in luogo audio e/o video collegato provvederanno al più presto e comunque prima della successiva riunione alla sottoscrizione del verbale stesso.

La revisione legale dei conti può essere affidata al colle-

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

gio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro dei revisori legali dei conti. Compete all'assemblea ordinaria la scelta del soggetto a cui affidare la revisione legale dei conti.

Al revisore o alla società incaricata della revisione legale dei conti spettano i poteri e le attribuzioni ad esso conferiti dagli artt.2409 bis e ss.del cod. civ..

TITOLO V - BILANCI E RELAZIONE SEMESTRALE

Art.25- BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE E RELAZIONE SEMESTRALE

Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'Organo Amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea ordinaria entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo, costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;
 - b) uno "stato patrimoniale previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
 - c) un "conto economico previsionale", redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio;
 - d) un "prospetto di previsione finanziaria", redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.
- Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, una "relazione semestrale" circa l'andamento generale della società del (primo) semestre appena concluso, anche in relazione al bilancio annuale di previsione precedentemente approvato.

Art.26 - BILANCIO DI ESERCIZIO E DOCUMENTO DI CONFRONTO TRA CONTO ECONOMICO PREVISIONALE E CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge alla formazione del bilancio sociale e alla convocazione dell'assemblea ordinaria per la relativa approvazione.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 del cod. civ. le ragioni della dilazione. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;

b) il 95% (novantacinque per cento) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'organo amministrativo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispone, approva ed invia ai soci un documento di "confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito dal confronto numerico tra i due conti economici e da una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici.

TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Art.28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvi eventuali limiti di legge, tutte le controversie che dovessero sorgere fra la società ed uno o più soci, ovvero fra più soci, in relazione alla Società qui costituita verranno risolte tramite arbitrato rituale.

Qualora la disputa coinvolga due parti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne, ivi compreso quello che svolgerà le funzioni di Presidente.

Qualora la disputa coinvolga più di due parti, e queste spontaneamente si raggruppino in due contrapposti schieramenti aventi interessi e posizioni processuali omogenei e contrapposti, il Collegio sarà composto da tre arbitri nominati con le stesse modalità di cui al punto precedente.

Qualora, al contrario, non fosse possibile raggiungere spontaneamente tali raggruppamenti verrà nominato un solo arbitro, che sarà designato dal Presidente della Corte Arbitrale delle Romagne.

L'arbitro avrà sede in Rimini, nella sede della Corte Arbitrale delle Romagne. Il Collegio Arbitrale o l'arbitro unico deciderà secondo diritto con procedimento rituale.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art.29 - RINVIO

Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del Cod. Civ. e delle Leggi speciali in materia.

Statuto aggiornato al 28-06-2016

SOCIETA' DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A.
Codice fiscale: 03552260402

F.to: Cagnoni Lorenzo
Andrea Aquilina notaio

=====